



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*, come da ultimo modificato dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO l'art. 230 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante le modalità per effettuare versamenti di somme nelle Tesorerie statali;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, prot. n. 293 *"Regolamento recante norme per l'introduzione di nuove modalità di versamento presso le Tesorerie statali"*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 11 dicembre 2013, n. 141 recante norme per la dematerializzazione delle quietanze di versamento alla Tesoreria statale;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante *"Riforma degli Ordinamenti didattici universitari"*;

VISTA la legge 2 agosto 1999 n. 264, recante *"norme in materia di accesso ai corsi universitari"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 *"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *"Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509"*;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 con il quale sono state definite, ai sensi del predetto decreto n. 270/2004, le classi dei corsi delle lauree magistrali;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"*, e successive modificazione;

VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448 e in particolare l'art. 19, comma 12, nella parte in cui, al fine di garantire la finalizzazione delle risorse già investite nella formazione dei medici assicurando la conclusione dei percorsi formativi già avviati e per frequentare i quali il discente percepisce annualmente uno specifico emolumento, dispone che: *<<Il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale, previo svolgimento di regolare concorso, può partecipare successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia per il conseguimento dei titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione europea>>*;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante *"Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"*



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", che ha modificato il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 193, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, pubblicata nella G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, Supplemento Ordinario n. 11;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e s.m.i., recante *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"* e, in particolare, l'art. 36, c. 1 - come modificato dall'art.21, comma 1, lettera b) del decreto legge 12 settembre 2013, n.104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128 -, in base al quale *"con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione della commissione nel rispetto dei seguenti principi: a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato; b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi; c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi; d) all'esito delle prove è formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 757, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66"*;

VISTO l'art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 368/1999, in base al quale *"Con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo anno il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto dell'obiettivo di migliorare progressivamente la corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e quello dei medici ammessi alla formazione specialistica, nonché del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale"*;

VISTO il comma 2, del richiamato art. 35, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale *"In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa"*;

VISTO il comma 4, dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, in base al quale *"il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della sanità, può autorizzare, per specifiche esigenze del servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole, nel limite di un dieci per cento in più del numero di cui al comma 1 e della capacità ricettiva delle singole scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola"*;

TENUTO CONTO del parere del Consiglio di Stato, Sezione II n. 5311/2005, secondo cui non possono essere ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione mediche sui posti in soprannumero riservati, ex comma 4 dell'articolo 35, del d.lgs. n. 368/1999, al personale medico di ruolo del S.S.N. le seguenti categorie di medici: a) medici appartenenti a strutture convenzionate con l'Università; b) medici dipendenti dell'INPS e dell'INAIL; c) medici dell'Emergenza territoriale, ai quali si applica l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2000, reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

2000, n. 270, per i quali l'articolo 4, comma 2, lettera f) del predetto d.P.R. n. 270/2008 prevede l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al decreto legislativo n. 368/1999; d) medici per i quali è applicabile l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 9 marzo 2008;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1183 del 19 marzo 2008, secondo la quale non può sussistere, ai fini dell'ammissione ai posti riservati delle Scuole di specializzazione, un discrimine quando il rapporto di lavoro sia costituito con una struttura privata operante per accreditamento nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in quanto con l'accreditamento la struttura, in possesso di specifici requisiti preventivamente accertati, concorre nella gestione del servizio pubblico di assistenza e cura, nel rispetto delle scelte e per il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalla programmazione sanitaria;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n.205, art. 1, comma 431 che così dispone : <<*Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368*>> , unitamente alla nota 15 luglio 2020, prot. n. 2564, con la quale la Direzione generale ricerca del Ministero della Salute ha fornito precisazioni in merito all'applicazione della anzidetta legge 27 dicembre 2017, n.205, art. 1, comma 431, precisando in particolare che <<*[...] qualora il suddetto dipendente/specializzando perda prima della conclusione del percorso formativo il presupposto soggettivo dell'essere, appunto, dipendente dell'Ente sanitario, si dovrà interrompere anche la frequenza della Scuola in quanto legata al posto riservato. Ciò, peraltro, in linea con quanto di norma accadrebbe anche con riguardo ai dipendenti del SSN a tempo indeterminato che per diverse ragioni dovessero perdere tale status*>>;

TENUTO CONTO, dunque, che successivamente alla definizione da parte del Ministro della Salute, con il decreto di cui al richiamato art. 35, comma 1, del d.lgs. 368/1999, del numero globale di specialisti da formare per l'a.a. 2019/2020 ripartito per ciascuna tipologia di specializzazione, il Ministero dell'università e della ricerca adotta il provvedimento di cui all'art. 35, comma 2, del medesimo D.Lgs. n.368/1999, concernente la determinazione del numero dei posti oggetto del presente concorso da assegnare per l'a.a. 2019-2020 a ciascuna scuola di specializzazione accreditata;

VISTO il comma 433 dell'art.2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - come sostituito dall'art.7 del decreto legge 1 settembre 2008, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.169 -, in base al quale <<*Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato*>>;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art.36, comma 1, decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368" (registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017, foglio n. 1885 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 208 del 6 settembre 2017);

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare l'articolo 102 comma 1 che così recita : <<*Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo [...]*>>;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001 prot. n. 445, concernente le modalità di espletamento del tirocinio pratico valutativo post lauream per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, prot. n. 58, concernente le modalità di espletamento del tirocinio pratico valutativo interno al percorso di studio per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo;



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e in particolare l'articolo 237, comma 3 che così recita: <<Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130>>;

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", e in particolare l'articolo 19, comma 5, che così recita: <<Ai fini del concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, i titoli di cui al comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione e ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.>>

VISTO, da ultimo, il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 20 luglio 2020, prot. n. 79 "Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020, reg.ne prev. n. 1638 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 184 del 23 luglio 2020);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 recante "Costo contratto formazione specialistica dei medici" e s.m.i., registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2007 – registro n.6 – foglio 116;

VISTO il comma 3-bis dell'art. 20 del richiamato D.Lgs. n.368/1999 - come modificato dall'art.15 del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito in Legge 11 agosto 2014 n.114 –, in base al quale "con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro il 31 dicembre 2014, la durata dei corsi di formazione specialistica viene ridotta rispetto a quanto previsto nel decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.258 del 5 novembre 2005, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, riorganizzando altresì le classi e le tipologie di corsi di specializzazione medica. Eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinati all'incremento dei contratti di formazione specialistica medica".

VISTO il comma 3-ter del richiamato art.20, D.Lgs. n.368/1999, in base al quale "la durata dei corsi di formazione specialistica, come definita dal decreto di cui al comma 3-bis, si applica a decorrere dall'Anno Accademico 2014/2015 di riferimento per i corsi di specializzazione. Gli specializzandi in corso, fatti salvi coloro che iniziano l'ultimo anno di specialità nell'anno accademico 2014/2015, per i quali rimane in vigore l'ordinamento previgente, devono optare tra il nuovo ordinamento e l'ordinamento previgente con modalità determinate dal medesimo decreto di cui al comma 3-bis";

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in attuazione dell'art. 20, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dall'art.15 del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n.114/2014, che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 1 agosto 2005 recante "Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO l'art.3, comma 3, del citato Decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n.68, in base al quale si dispone che "con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola";



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402 recante la *“definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015”* che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 29 marzo 2006 e ss.mm.ii. recante *“standard e i requisiti minimi delle Scuole di specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005”*;

VISTI i Decreti del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca del 3 e 4 luglio 2019 con i quali si è provveduto all'accREDITAMENTO di cui ai citati DD.MM. n.68/2015 e n. 402/2017 delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei Medici già istituite e di nuova istituzione per l'a.a. 2018/2019;

VISTO il decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e in particolare l'articolo 237, comma 2 che così recita : *«nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'accREDITAMENTO definitivo o provvisorio concesso per l'anno accademico 2018/2019, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici è prorogato per l'anno accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non hanno superato l'accREDITAMENTO ministeriale per l'anno accademico 2018/2019, possono ripresentare istanza di accREDITAMENTO per l'anno accademico 2019/2020 secondo le modalità ed i tempi comunicati dal Ministero dell'università e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di verificare standard e requisiti di idoneità delle Scuole, delle loro reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di formulare le conseguenti proposte di accREDITAMENTO.»*

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 giugno 2020, prot. n. 231, con il quale, in applicazione del richiamato decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, articolo 237, comma 2, è stata nominata la citata Commissione di esperti;

TENUTO CONTO che, in applicazione a quanto disposto con il richiamato decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, articolo 237, comma 2, è in fase di espletamento l'iter procedimentale relativo all'accREDITAMENTO di cui ai citati DD.MM. n.68/2015 e n. 402/2017 per l'a.a. 2019-2020 riservato alle sole Scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso dei Medici che, nel corso della procedura di accREDITAMENTO espletata per l'a.a. 2018-2019, hanno ottenuto parere negativo e la cui domanda di accREDITAMENTO è stata riproposta per l'a.a. 2019/2020;

CONSIDERATA la tempistica indicata all'art. 2, comma 1, del richiamato Regolamento MIUR n.130/2017 e ss.mm.ii. secondo cui *«Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami bandito entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministero per il numero di posti determinati ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999.»*;

RAVVISATA la necessità di provvedere ad emanare il bando di ammissione alle Scuole di specializzazione per l'A.A. 2019-2020, ferma l'emanazione di provvedimenti ministeriali successivi ed integrativi del presente bando per ciò che concerne l'indicazione - in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto di prossima emanazione del Ministero della Salute di concerto con il MUR ed il MEF ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/99 - dei posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'A.A. 2019-2020 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché dei posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999;

TENUTO CONTO che, parimenti, con i provvedimenti ministeriali sopra indicati il MUR provvederà, altresì, ad indicare i posti riservati di cui al comma 4, dell'art. 35, del D.Lgs. n.368/99, i contratti aggiuntivi finanziati con risorse proprie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano nonché i posti finanziati da donazioni o finanziamenti di Enti pubblici o privati, assegnati alle varie Scuole compatibilmente con la capacità recettiva delle stesse;



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

VISTO l'art. 15, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n., in base al quale “[...] *l'importo massimo richiesto al singolo candidato non può eccedere la somma di 100,00 euro e le corrispondenti entrate, relative alle prove di ammissione alle predette scuole di specializzazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione*”;

VISTO l'articolo 3, comma 4, del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 e ss.mm.ii. il quale prevede che la predisposizione dei quesiti in modalità informatica <<è affidata al Ministero, con il supporto tecnico-operativo del Cineca che a tal fine può avvalersi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio>>;

VISTO l'articolo 4 del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 e ss.mm.ii. che prevede l'istituzione di una Commissione nazionale composta da un direttore di una scuola di specializzazione con funzioni di presidente e da almeno cinque professori universitari per ciascuna area, anche in quiescenza, individuati fra professori dei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle tipologie di scuola rientranti nella relativa area con il compito di validare i quesiti oggetto della prova d'esame e di specificare i criteri relativi alla valutazione dei titoli di studio, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 13 marzo 2020, prot. n. 1, di costituzione della Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento n. 130/2017 e ss.mm.ii.;

D E C R E T A

Articolo 1 (Disposizioni generali)

1. Per l'anno accademico 2019/2020, l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1, riordinate ed accreditate ai sensi dei Decreti ministeriali di riordino 4 febbraio 2015, n. 68 e 13 giugno 2017 n.402, avviene a seguito di superamento di un concorso per titoli ed esami disciplinato dal presente decreto e nel rispetto della normativa vigente.

La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a.a. 2019/2020 alle scuole di specializzazione di area sanitaria di cui all'Allegato 1 è fissata **mercoledì 30 dicembre 2020**.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.368/1999 e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento emanato con D.M. n. 130/2017 e ss.mm.ii., le prove di ammissione si svolgono a livello locale in una o più sedi, nella stessa data ed allo stesso orario. L'organizzazione delle prove a livello locale è affidata alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, che devono garantire imparzialità, sicurezza, trasparenza e standard omogenei e uniformi di gestione nello svolgimento delle prove attenendosi anche alle disposizioni fornite dal MUR ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 8, comma 7.

2. Ai fini del presente bando:

- a) per “Ministro” e per “Ministero” si intende rispettivamente il Ministro dell'Università e della Ricerca ed il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- b) per “Regolamento n.130/2017” si intende il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca come da ultimo modificato dal decreto legge n. 76/2020 e dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 luglio 2020, prot. n. 79 citato in premessa;
- c) per “area”, ciascuna delle aree, medica, chirurgica e dei servizi clinici in cui sono raggruppate le classi e le tipologie di scuola ai sensi del Decreto di riordino n.68/2015;
- d) per “tipologia di Scuola” si intende la specifica tipologia di corso di specializzazione, compresa nelle classi e nelle tre aree medica, chirurgica e dei servizi clinici di cui al citato Decreto di riordino n. 68/2015;
- e) per “Scuola” si intende la specifica Scuola di specializzazione di una specifica Università;
- f) per “SSD” si intende settore scientifico-disciplinare;



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

- g) per CFU si intende Credito Formativo universitario;
- h) per "Commissione nazionale" si intende la Commissione nazionale di cui all'articolo 4 del Regolamento ministeriale n. 130/2017.

Articolo 2 (Posti disponibili)

1. Con uno o più provvedimenti successivi ed integrativi del presente atto - che saranno pubblicati sul sito istituzionale del MUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati, in rapporto alle determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per tipologia di Scuole che verranno assunte con il Decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n.368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l'A.A. 2019-2020 coperti con contratti finanziati con risorse statali, con contratti finanziati con risorse regionali, con contratti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n.368/1999.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, i posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle Regioni e delle Province autonome sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici/privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. I posti aggiuntivi coperti con finanziamenti che prevedono il possesso di specifici requisiti, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati in possesso degli specifici requisiti richiesti dalle rispettive normative di riferimento degli Enti finanziatori e richiamati nel successivo provvedimento di cui al precedente comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del Regolamento n. 130/2017, è precluso lo scambio di sede tra i vincitori dei posti a concorso.

Articolo 3 (Posti riservati ed in soprannumero)

1. Per l'A.A. 2019/2020, tenuto conto di quanto comunicato dalle Amministrazioni interessate ai sensi della normativa vigente, è prevista, nei limiti della capacità ricettiva delle singole Scuole, l'assegnazione di posti riservati ed in soprannumero esclusivamente alle seguenti categorie:

a) Medici Militari. Ai sensi dell'art. 757 del D.Lgs. n. 66/2010, recante "Codice dell'ordinamento militare", possono concorrere per la riserva dei posti disponibili per le esigenze della Sanità Militare i candidati designati da parte dell'Ispettorato generale della Sanità Militare, per un contingente non superiore al 5% individuato nell'ambito della programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, d'intesa con il Ministero della Difesa. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Nel provvedimento integrativo di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia di specializzazione.

b) Personale medico di ruolo del SSN. Ferme restando le esclusioni di cui al parere del Consiglio di Stato, Sezione Seconda n. 5311/2005 citato in premessa, la specifica categoria destinataria della riserva (10%) di cui al comma 4, dell'art. 35 del decreto legislativo n.368/1999 è espressamente individuata nel personale medico chirurgo titolare di rapporto a tempo indeterminato in servizio presso strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale diverse da quelle inserite nella rete formativa della scuola, nonché, ai sensi dell'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel personale medico chirurgo dipendente a tempo determinato degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al comma 422 e seguenti della



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

medesima legge n. 205/2017, nei termini precisati con nota dal Ministero della Salute con nota della Direzione generale Ricerca 15 luglio 2020, prot. n. 2564 citata in premessa. I posti in soprannumero sono assegnati alle diverse tipologie di Scuola ed alle specifiche Scuole nel rispetto delle maggiori esigenze delle singole Regioni e Province autonome espresse dal Ministero della salute e nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi.

Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Nel provvedimento integrativo di cui all'art.2, comma 1, del presente decreto, sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia di specializzazione.

- c) Medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo ex art.35, comma 3, del D.Lgs. n.368/1999 e Medici extracomunitari di cui all'art. 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4. In attuazione della Legge n.49/1987 ed ai sensi del comma 3 dell'art. 35, del D.Lgs. n.368/1999, è stabilito, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il numero dei posti da riservare ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. Parimenti d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è stabilita una riserva in soprannumero di posti per i medici extracomunitari che siano destinatari per l'intera durata del corso, di borse di studio dei Governi dei rispettivi Paesi o di istituzioni italiane e straniere riconosciute idonee. La ripartizione tra le singole sedi dei posti riservati è effettuata nel limite della capacità ricettiva delle singole sedi. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Nel provvedimento integrativo di cui all'art.2, comma 1, del presente decreto sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia di specializzazione.

- d) Sanità della Polizia di Stato. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999, è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della Sanità della Polizia di Stato. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Nel provvedimento integrativo di cui all'art.2 comma 1 del presente decreto sono specificate le singole scuole di specializzazione presso le quali sono assegnati i posti in soprannumero di cui alla riserva in argomento distinti per tipologia di specializzazione.

- e) Sanità della Guardia di Finanza. Nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n.368/1999 è stabilita, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, una riserva di posti per le esigenze della Sanità della Guardia di Finanza complessivamente non superiore al cinque per cento tenuto conto delle determinazioni assunte dal Ministero dell'Interno per la Sanità della Polizia di Stato. Per essere ammessi alla suddetta categoria di posti i candidati devono farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Nel provvedimento integrativo di cui all'art.2 comma 1 del presente decreto sono specificati il numero di posti per categoria di riserva e le singole scuole di specializzazione presso le quali tali posti, distinti per tipologia di specializzazione, sono assegnati in soprannumero.

2. Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui al precedente comma devono necessariamente svolgere l'attività formativa presso la sede individuata dal Consiglio della Scuola nell'ambito della propria rete formativa.

A tale obbligo sono, pertanto, tenuti anche i soggetti che usufruiscono della riserva di posti di cui al comma 4, dell'art.35, del D.lgs. n.368/1999 - il personale medico di ruolo del SSN in formazione specialistica su posti riservati al SSN, nonché il personale di cui all'art. 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che usufruisce della medesima riserva di posti - che dovranno svolgere tale attività formativa a tempo pieno, durante l'orario ordinario di servizio, con il consenso della Struttura sanitaria di appartenenza, e che pertanto, dovranno presentare, secondo le modalità operative ed i tempi indicati al successivo art. 5, comma 5, un atto formale rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza in cui, nel segnalare le attività di servizio che svolge il proprio dipendente, l'Ente espliciti il proprio consenso a far svolgere al candidato, durante l'orario ordinario di servizio, in luogo dell'attività lavorativa e con oneri a carico dello stesso Ente di appartenenza, l'attività formativa a tempo pieno presso le strutture della Scuola di specializzazione destinataria del posto riservato SSN, con conseguente autorizzazione del dipendente ad astenersi, per tutto il periodo di formazione, dall'obbligo di recarsi presso la sede di servizio e di prestare l'attività lavorativa. In assenza di tale atto formale della Struttura sanitaria di appartenenza del candidato troverà applicazione quando indicato al successivo art. 5, comma 5,



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

con riguardo alla fase della scelta e, in ogni caso, l'Ateneo di assegnazione non potrà procedere alla immatricolazione dello specializzando ed alla sottoscrizione del relativo contratto di formazione specialistica. Ai suddetti medici non è consentito svolgere il previsto percorso formativo a tempo pieno e le altre attività formative previste dal Consiglio della Scuola nell'ambito del reparto dell'Ente sanitario di appartenenza; il percorso formativo deve svolgersi necessariamente presso le strutture che fanno parte della rete formativa della Scuola di assegnazione, accreditate a tale specifico fine. Per una completa e armonica formazione professionale, anche il medico riservatario su posti SSN è tenuto a frequentare, al pari degli altri medici in formazione, le diverse strutture, servizi, settori e attività in cui è articolata la singola Scuola con modalità e tempi di frequenza stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa e funzionali agli obiettivi formativi.

La partecipazione su posti riservati e in sovrannumero alla formazione specialistica da parte dei medici riservatari - quali, tra gli altri, i medici che usufruiscono della riserva dei posti SSN - risponde a specifiche esigenze delle Amministrazioni richiedenti le riserve stesse, sulle quali, infatti, grava la copertura degli oneri relativi alla remunerazione da corrispondere ai suddetti specializzandi per la frequenza del corso di specializzazione.

Articolo 4 (Requisiti di ammissione)

1. Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007 in combinato disposto con l'articolo 237, comma 3, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché dell'art. 2, comma 1, del Regolamento n. 130/2017, al concorso possono partecipare tutti i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale. Pertanto, al fine di consentire all'ateneo presso il quale il candidato si laurea di effettuare, in vista dell'espletamento della prova d'esame, le opportune comunicazioni di avvenuto conseguimento del titolo di studio, la laurea magistrale deve essere conseguita entro martedì 16 settembre 2020

Ai sensi del comma 433, dell'art. 2, della legge n. 244/2007 e del Regolamento n.130/2017, il candidato che supera il concorso è ammesso ad accedere alla Scuola a condizione che entro la **data di inizio delle attività didattiche**, fissata per l'A.A. 2019-2020 **mercoledì 30 dicembre 2020**, sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, ove non ancora posseduta. In caso di abilitazione all'esercizio della professione conseguita all'estero, entro la suddetta data è richiesto il possesso del Decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute. L'Ateneo presso cui il candidato procede ad immatricolarsi ha l'onere di effettuare le necessarie verifiche sul possesso del titolo di abilitazione.

Ai sensi del regolamento n.130/2017 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando solo dopo avere concluso il suddetto corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso interrompendolo anticipatamente prima della partecipazione alla presente procedura concorsuale.

2. Con riferimento ai contratti aggiuntivi finanziati dalle Province Autonome e dalle Regioni o da altri Enti per i quali ai candidati è altresì richiesto il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate, tali requisiti specifici sono indicati nell'ambito del provvedimento integrativo di cui all'art.2, comma 1, del presente decreto e, una volta resi noti, i candidati dovranno dichiararne il possesso nell'ambito della procedura di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. A tal fine la suddetta procedura prevede l'apertura di apposita finestra di dialogo successivamente alla pubblicazione del provvedimento integrativo di cui all'art.2, comma 1, del presente decreto, che resterà aperta secondo la tempistica che sarà indicata nel medesimo provvedimento integrativo.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, la eventuale rinuncia alla scelta di concorrere sui posti aggiuntivi riservati è presa in considerazione se effettuata dal candidato, secondo le modalità di cui al successivo art. 9, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole. Il candidato che, una volta pubblicate le assegnazioni, rinuncia al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non potrà in nessun caso essere ricollocato in graduatoria per essere assegnato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

3. I cittadini stranieri comunitari medici e i rifugiati politici medici accedono alle Scuole di specializzazione alle stesse condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani (laurea e abilitazione all'esercizio professionale, ovvero possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute). La domanda di ammissione è presentata direttamente al MUR, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso. I suddetti candidati devono, altresì, possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre.

4. I cittadini extracomunitari medici, titolari di carta di soggiorno, oppure di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, oppure i medici non comunitari regolarmente soggiornanti, in possesso del diploma di laurea e abilitazione italiana, o con diploma di laurea equipollente e abilitazione italiana, oppure i medici in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute ai sensi della legge n.271/2004 sono ammessi al concorso a parità di condizioni con gli italiani. La domanda di ammissione è presentata direttamente al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani dall'articolo 5 del presente bando di concorso. I suddetti candidati devono, altresì, possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre.

5. Eventuali cittadini extracomunitari medici (in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio professionale, o in possesso del decreto di riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio della professione medica rilasciato dal Ministero della Salute) che non rientrano nella fattispecie di cui al comma 4 potranno partecipare al concorso - entro il termine e con le stesse modalità previste per i cittadini italiani - ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Legge 14 gennaio 1999, n.4 per posti in sovrannumero che siano comunicati dalle Rappresentanze diplomatiche attraverso il Ministero degli Affari Esteri, previa verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie. I suddetti candidati devono, altresì, possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una certificazione di lingua italiana, attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER) rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre.

5 - bis. Il possesso da parte dei candidati di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, di una laurea conseguita presso un Ateneo italiano equivale, secondo le disposizioni che attengono il Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER), al possesso del certificato attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente al livello C1 di cui al presente articolo.

6. Tutti i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

7. Ogni università può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per:

- a. difetto dei requisiti prescritti;
- b. dichiarazioni non veritiere in merito ai titoli di studio posseduti e a tutte le informazioni che incidono sulla determinazione del punteggio.

8. Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato all'interessato secondo le modalità previste da ciascuna università.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 5

(Domanda di ammissione al concorso nazionale)

1. Ciascun candidato si iscrive al concorso esclusivamente in modalità on line accedendo al portale University (www.university.it). A seguito dell'accesso e dell'accreditamento sul portale University, il Sistema chiederà al candidato l'upload del file .pdf, la cui dimensione massima non può superare 50 MB, di un documento di riconoscimento del candidato in corso di validità debitamente sottoscritto, i cui estremi dovranno altresì essere obbligatoriamente riportati anche in apposita sezione della procedura di accesso al portale (Tipo di Documento, Numero Documento, rilasciato da .., valido dal ... al ...).

La prima parte della procedura di iscrizione on line al concorso è attiva da martedì 28 luglio 2020 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di giovedì 6 agosto 2020, fermo restando quanto previsto dai successivi commi 5 e 11 del presente articolo.

2. Ai fini della successiva iscrizione alla Scuola di assegnazione in relazione alla posizione ricoperta nella graduatoria, e fermo restando che non è ammessa l'assegnazione alla stessa tipologia di Scuola a cui il candidato risulti già iscritto o di cui già possieda il relativo titolo di specializzazione, ogni candidato, tenuto conto della ripartizione dei posti disponibili indicati nel provvedimento integrativo di cui all'art. 2 comma 1 del presente decreto, è chiamato a scegliere da una a tutte le tipologie e sedi di scuola ivi elencate. A mente di quanto disposto dal Regolamento n. 130/2017 nonché dal successivo art. 9 del presente decreto, i candidati, successivamente alla pubblicazione della graduatoria di merito di cui al ridetto art. 9, sono chiamati ad effettuare le suddette scelte, indicandole secondo il concatenarsi dell'ordine di preferenza "tipologia-sede" da essi stessi liberamente deciso, che diventa irrevocabile e non integrabile una volta chiuse le operazioni di scelta.

Ai candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66%, o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 art. 3 comma 3, in caso di assegnazione in base a merito su un posto statale presso almeno una delle scelte di tipologia-sede effettuate, è consentito, a richiesta dell'interessato, di immatricolarsi presso la prima scelta di sede purché relativa alla stessa tipologia di scuola assegnata così da rispettare il contingente globale da formare ripartito per tipologia indicato dal Ministero della Salute a livello nazionale, con conseguente spostamento del posto e della relativa copertura economica.

3. Al momento dell'iscrizione on line, secondo la prima parte della procedura - che si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 giovedì 6 agosto 2020 - il candidato, attraverso l'apposita procedura informatica e a seguito di registrazione, deve fornire le seguenti informazioni (tutti i dati con asterisco* sono obbligatori):

- Cognome* e Nome*
- Luogo di nascita: Paese *, Provincia *, Città *
- Data di nascita *
- Sesso *
- Cittadinanza *
- Codice Fiscale *
- Residenza: Paese * Provincia * Città* C.A.P.* Indirizzo *
- Email *
- Almeno un recapito telefonico*

Il Sistema caricherà in automatico gli estremi relativi al Documento di riconoscimento del candidato (Tipo di Documento *, Numero Documento *, Rilasciato da *, Valido dal ..al.. *), acquisendoli direttamente da quanto caricato dallo stesso candidato in fase di accesso al portale.

4. I candidati con certificato di invalidità, con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992 o con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge n. 170 del 2010 possono beneficiare, nello svolgimento della prova, di appositi ausili o misure compensative, nonché di tempi aggiuntivi facendone apposita richiesta all'atto della compilazione della prima parte della procedura on line. L'istituzione universitaria presso cui il candidato è assegnato per lo svolgimento della prova provvederà alle necessità correlate alla richiesta formulata ed organizzerà la prova d'esame



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

adottando tutte le misure necessarie a far fronte alle singole esigenze manifestate dai candidati, tenendo anche conto di quanto specificato nei punti che seguono:

- a) Il candidato con certificato di invalidità o con certificazione di cui alla legge n. 104 del 1992, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, dell'Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la certificazione – in originale o in copia autenticata in carta semplice – rilasciata dalla commissione medica competente per territorio comprovante il tipo di invalidità e/o ed il grado di handicap riconosciuto.
- b) Il candidato con DSA, non appena avrà contezza, ai sensi di quanto disposto dall'art.8, comma 5 dell'Ateneo di destinazione, dovrà tempestivamente presentare all'Ateneo, ai fini dell'organizzazione della prova, la diagnosi di DSA.

In aderenza a quanto previsto dalle "linee guida sui disturbi specifici dell'apprendimento" allegate al decreto ministeriale 12 luglio 2011 prot. n. 5669, ai candidati con DSA è concesso un tempo aggiuntivo pari ad un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per la prova di ammissione.

In caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei possono consentire, al fine di garantire pari opportunità nell'espletamento delle prove stesse, l'utilizzo dei seguenti strumenti compensativi: calcolatrice non scientifica; video-ingranditore o affiancamento di un lettore scelto dall'Ateneo con il supporto di appositi esperti o del Servizio disabili e DSA di Ateneo, ove istituito.

La diagnosi di DSA deve essere stata rilasciata al candidato in epoca successiva al compimento del diciottesimo anno di vita e deve essere stata rilasciata da strutture sanitarie locali o da Enti e professionisti accreditati in ambito regionale.

Non sono in ogni caso ammessi i seguenti strumenti: dizionario e/o vocabolario; formulario; tavola periodica degli elementi; mappa concettuale; personal computer diverso da quello fornito in dotazione dall'Ateneo/tablet/smartphone.

Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, i candidati invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66%, o disabili con certificazione di cui alla legge n. 104/1992 art. 3, comma 3, qualora intendano avvalersi della possibilità loro riservata e indicata nel richiamato comma 2, devono autocertificare il loro status, consapevoli delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, cliccando apposita casella che verrà proposta nel modulo di presentazione della domanda. Alla verifica delle autocertificazioni rese procedono gli ateneo presso cui i suddetti candidati si immatricolano.

5. Sempre all'atto della compilazione della prima parte della procedura di iscrizione on line il candidato deve contestualmente dichiarare, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, le seguenti informazioni obbligatorie:

- l'indicazione se si è già in possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia o se ancora deve essere conseguita;
- per i candidati che ancora devono conseguire la laurea in medicina e chirurgia, l'Università presso cui conseguiranno la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, indicando l'Ordinamento didattico di riferimento e la sessione di esame finale durante la quale prevedono di laurearsi; per i candidati iscritti in una università italiana, precisare, in caso di ordinamento didattico diverso dalla Classe LM 41 - abilitante, se il tirocinio pratico valutativo finalizzato al conseguimento dell'abilitazione è effettuato durante il percorso di studio, ex D.M. n. 58/2018, ovvero *post lauream* ex D.M. n. 445/2001;
- per i candidati già laureati, l'Università presso cui hanno ottenuto la laurea in Medicina e Chirurgia, indicando altresì l'anno accademico di conseguimento del titolo e l'ordinamento didattico di riferimento specificando se si tratta di laurea abilitante all'esercizio della professione di medico chirurgo;
- in caso di candidati laureati in Italia con ordinamento diverso dalla Classe LM/41-abilitante e non ancora in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, l'indicazione se si è già iscritti al tirocinio pratico valutativo *post lauream* di cui al D.M. n.445/2001 finalizzato al conseguimento dell'abilitazione, indicando, in tal caso, la data in cui si è iniziato il tirocinio e presso quale Ateneo;
- Paese presso cui si è conseguito il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo;
- per il candidato in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita in Italia, l'indicazione della data di conseguimento e dell'Ateneo presso cui la si è conseguita;
- per il candidato in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo conseguita all'estero, l'indicazione del possesso o meno del decreto di riconoscimento del suddetto titolo rilasciato dal Ministero della Salute. Qualora il candidato sia in possesso del decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, dovrà



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

provvedere a caricarne a Sistema nelle apposite caselle gli estremi dell'atto nonché copia in formato PDF nell'apposita area. Qualora, invece, il candidato non sia in possesso del decreto di riconoscimento del Ministero della Salute, ma abbia già presentato apposita istanza di riconoscimento presso l'anzidetto Ministero della Salute e sia ancora in attesa di ottenere riscontro, dovrà caricare a Sistema, nelle apposite caselle, gli estremi dell'istanza depositata presso il Ministero della Salute caricandone, altresì, a Sistema copia PDF;

- l'indicazione se si è iscritti o meno ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e, qualora iscritto, l'indicazione dell'Ordine provinciale cui si è iscritti con il relativo numero di iscrizione;
- il possesso o meno di un diploma di specializzazione, indicando la tipologia di specializzazione conseguita;
- il possesso o meno di un diploma di formazione specifica in Medicina Generale, indicando la regione presso cui si è conseguito il titolo;
- l'iscrizione o meno ad una Scuola di specializzazione, indicando la Scuola e l'Ateneo a cui è iscritto e l'anno di Corso;
- di non essere iscritto presso alcun Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, consapevole che, ai sensi del regolamento n.130/2017 attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando solo dopo avere concluso il suddetto corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente prima della partecipazione alla presente procedura concorsuale. Alla verifica delle autocertificazioni rese procedono gli atenei presso cui i suddetti candidati si immatricolano;
- di essere o meno dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate;
- di essere pienamente a conoscenza che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130/2017 e del presente bando non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale nonché l'introduzione, l'uso o la detenzione di materiale di cancelleria idoneo a consentire l'annotazione di testi nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso.

I candidati di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4 devono, altresì, attestare, ovvero di possedere una certificazione linguistica attestante la conoscenza della lingua italiana corrispondente almeno al livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (QCER), rilasciata dagli enti certificatori accreditati appartenenti al Sistema di certificazione unificato CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità): Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre. La suddetta certificazione dovrà essere caricata a Sistema dal candidato in formato pdf nell'apposito spazio della procedura informatica. Ovvero attestare di possedere una laurea conseguita presso un ateneo italiano, come indicato al comma 5 bis del precedente art. 4, indicando data e ateneo di conseguimento.

I candidati che intendono concorrere per i posti finanziati con contratti aggiuntivi per i quali la normativa specifica prevede il possesso di requisiti ad hoc, dovranno altresì attestare il possesso dei suddetti requisiti così come specificati al precedente art. 4, comma 2, successivamente alla pubblicazione da parte del MUR del provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto. A tal fine, la procedura di presentazione della domanda di concorso prevede l'apertura di apposita finestra di dialogo successivamente alla predetta pubblicazione che resterà aperta secondo la tempistica che sarà indicata nel provvedimento di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto.

I candidati in possesso dei requisiti per accedere alle categorie di posti riservati devono specificare la rispettiva categoria riservataria di appartenenza, cliccando sull'apposita casella predisposta a Sistema.

I candidati che possono usufruire dei posti riservati SSN dovranno inoltre dichiarare, cliccando sull'apposita sezione della procedura informatica di essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato del SSN ovvero di rientrare nella categoria di cui all'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017 come precisata dal Ministero della Salute con nota della Direzione generale Ricerca del Ministero della Salute 15 luglio 2020, prot. n. 2564 citata in premessa, specificando, altresì, l'Ente sanitario pubblico o privato accreditato di appartenenza. Gli stessi dovranno altresì attestare, cliccando sull'apposita sezione, di essere a conoscenza ed accettare che il MUR, al momento della apertura delle scelte, non potrà considerarli quali candidati riservatari di posti SSN se **entro martedì 15 settembre 2020** non avranno provveduto a caricare a Sistema l'atto formale di cui all'art.3, comma 2, del presente bando, rilasciato dall'Ente sanitario di appartenenza. Il mancato caricamento a Sistema nei tempi e contenuti sopra indicati della richiamata autorizzazione dell'Ente sanitario di appartenenza non consentirà loro, pertanto, di selezionare al momento della scelta delle scuole per cui concorrere i posti riservati SSN.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Con riferimento ai candidati laureati in Italia, terminate le procedure di iscrizione da parte dei candidati e comunque in tempo utile per le operazioni di attribuzione dei punteggi, gli Atenei presso cui i candidati stessi hanno conseguito la laurea sono tenuti al caricamento on line, nell'apposita sezione informatica riservata all'Ateneo presente alla pagina <https://ateneo.cineca.it/ssm> e secondo le indicazioni operative di caricamento che verranno loro fornite dal CINECA, di una attestazione dell'Ateneo stesso nella quale sia riportata la media ponderata degli esami sostenuti dal candidato – media che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica. Nel procedere all'attestazione, l'Ateneo deve tenere conto che nel calcolo della media ponderata (che per i laureati secondo il sistema antecedente al D.M. n. 509/1999 corrisponde alla media aritmetica) il voto 30 e lode deve essere considerato pari al voto 30/30 e deve, altresì, tenere conto che la media ponderata deve essere arrotondata alla prima cifra decimale (es. $28,44=28,4$; $28,45=28,5$).

L'attestazione dovrà altresì riportare la certificazione della laurea con relativo voto conseguito.

L'Ateneo dovrà procedere a riportare anche nell'apposita casella della procedura informatica sia la media degli esami, sia il voto di laurea conseguiti dal candidato ed indicati nell'attestazione, sia la specifica in ordine all'eventuale carattere sperimentale della tesi documentato in domanda dal candidato ai fini di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c).

Il candidato che intendesse avvalersi dell'eventuale attribuzione del punteggio di cui al successivo articolo 7, comma 2, lettera c) dovrà caricare in formato pdf:

- il frontespizio e l'indice della tesi di laurea e/o di dottorato e dell'eventuale riassunto/abstract;
- la dichiarazione controfirmata dal Relatore della tesi, oppure dal Presidente del Corso di studi, Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso di studio di Dottorato, Direttore del Corso di Dottorato. I soggetti di cui sopra sono tenuti alla controfirma. Tale dichiarazione deve attestare:
 - ✓ per la tesi di laurea il carattere sperimentale della stessa;
 - ✓ per la tesi di dottorato l'attinenza della tesi all'ambito medico – sanitario.

6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli i candidati in possesso di titoli di studio conseguiti presso Università straniere e redatti in lingua straniera dovranno allegare in formato pdf copia dei titoli debitamente tradotti e legalizzati, nonché corredati dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Tale documentazione deve riportare:

- voto di laurea, indicando, altresì, il voto minimo e massimo del Paese in cui è rilasciato il titolo.
- esami sostenuti con indicazione per ciascuno di essi del voto ottenuto, dell'ambito disciplinare di riferimento, della denominazione dell'esame e degli eventuali CFU attribuiti.
- eventuali Tesi di laurea e di dottorato, per le quali è richiesto il caricamento integrale della tesi in formato pdf. Non saranno presi in considerazione elaborati sostitutivi della tesi integrale.

7. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dei titoli, la valutazione dei titoli conseguiti presso Università straniere sarà effettuata dalla Commissione nazionale tenendo altresì conto della tabella di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto.

8. Le informazioni richieste ai candidati ai fini del presente bando sono autocertificate e rese ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000. Le Amministrazioni coinvolte dalla presente procedura si riservano, in ogni fase della stessa, la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà resi dai candidati, ai sensi della normativa vigente in materia. Il candidato, pertanto, dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire le opportune verifiche. Nel caso in cui dalla documentazione presentata dal candidato risultino dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (articoli 75 e 76 DPR 445/2000) e l'esposizione del dichiarante all'azione di risarcimento del danno da parte dei controinteressati, si procederà all'annullamento dell'eventuale immatricolazione alla Scuola, al recupero di eventuali benefici concessi e a trattenere le tasse e i contributi universitari versati.

9. La domanda di iscrizione si considera regolarmente conclusa dopo il completamento dell'operazione di chiusura. Essa può comunque essere riaperta dal candidato, per modifiche ed integrazioni, fino al termine definitivo della procedura di iscrizione on line, quindi fino alle ore 15.00 (fuso orario Italia) di giovedì 6 agosto 2020.

Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente il proprio modulo di iscrizione per modificare o integrare i dati già in precedenza confermati tramite l'operazione di chiusura, dovrà poi procedere ad una nuova chiusura della



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

posizione aperta; in tal modo procederà anche al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua la chiusura della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell'ultima chiusura regolarmente effettuata nei precedenti accessi.

Allo scadere delle ore 15.00 (fuso orario Italia) di giovedì 6 agosto 2020 (termine di chiusura della procedura on line) il Sistema salverà in via definitiva la versione della domanda di iscrizione su cui il candidato ha regolarmente effettuato l'ultima operazione di chiusura.

Il perfezionamento dell'iscrizione nei termini sopra descritti, dovrà improrogabilmente essere ultimato entro la data di chiusura della procedura on line di cui al precedente comma 1, cioè entro giovedì 6 agosto 2020 ore 15.00 (fuso orario Italia).

10. Il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta indicazione dei recapiti. I candidati sono tenuti ad aggiornare tempestivamente accedendo alla propria pagina personale del portale www.universitaly.it eventuali cambiamenti dei recapiti forniti all'atto della compilazione della domanda di ammissione al concorso.

11. Fermo restando la compilazione della prima parte della procedura di iscrizione on line secondo quanto specificato ai commi precedenti, il candidato deve altresì procedere al versamento di un contributo di iscrizione alla prova di € 100,00 che potrà eseguire sin dalla data di apertura della procedura, ovvero da martedì 28 luglio 2020, fino al settimo giorno (compreso) successivo alla pubblicazione del provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2, comma 1, del presente decreto, provvedendo a caricare il file pdf. della ricevuta nell'apposita sezione della procedura on line. La dimensione massima del file .pdf non può superare 50 MB.

Nella ricevuta di versamento deve essere fedelmente riportata la CAUSALE. La causale del versamento corrisponde al "codice di iscrizione" al concorso del candidato ed è generata in automatico dal sistema di iscrizione on line.

Il versamento deve essere prioritariamente effettuato:

- tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a:

Tesoreria provinciale di Roma succursale via dei Mille 52, 00185 - ROMA
IBAN : IT 48T 01000 03245 348 0 13 2411 00

In caso di bonifici effettuati da Paesi extra UEM (sempre in euro), dovrà essere indicato oltre all'IBAN anche il seguente codice BIC: BITAITRRENT

- o tramite versamento su uno dei conti correnti postali di cui all'elenco allegato al presente bando (Allegato 3) delle Tesorerie provinciali dello Stato corrispondenti al luogo in cui si effettua il versamento.

In caso di versamento su conto corrente postale il candidato, all'atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento: CAPO 13 - CAPITULO 2411 - ARTICOLO 00

Il versamento potrà, altresì, essere effettuato recandosi direttamente presso uno degli sportelli delle Tesorerie provinciali dello Stato competenti per territorio in ragione del luogo da cui si intende effettuare il versamento. Anche in caso di versamento effettuato direttamente presso lo sportello il candidato, all'atto del versamento, dovrà specificare il capitolo di entrata del bilancio dello Stato al quale è destinato il versamento : CAPO 13 - CAPITULO 2411 - ARTICOLO 00.

Articolo 6 (Prova d'esame)

1. La prova d'esame si svolge in modalità informatica ed è identica a livello nazionale. Essa consiste in una prova scritta che prevede la soluzione di 140 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con cinque possibili risposte.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

2. Ai fini della preparazione alle prove e in relazione ai temi di studio si specifica quanto segue: i quesiti vertono su argomenti caratterizzanti il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e su argomenti legati ai settori scientifico disciplinari di riferimento delle diverse tipologie di scuola, di cui all'Allegato 4 che costituisce parte integrante del presente decreto; la prova è composta in misura prevalente da quesiti inerenti la valutazione, nell'ambito di scenari predefiniti mono e/o interdisciplinari - ad ognuno dei quali corrispondono da un minimo di 1 ad un massimo di 5 quesiti -, di dati clinici, diagnostici, analitici, terapeutici ed epidemiologici.

Articolo 7

(Punteggio dei titoli, punteggio della prova)

1. Il punteggio complessivo attribuito (massimo 147 punti) è stabilito in relazione alla somma del punteggio attribuito ai titoli (massimo 7 punti) ed al punteggio conseguito nella prova (massimo 140 punti).

2. Il punteggio relativo ai titoli si compone di :

a) Voto di laurea - Punteggio massimo 2 punti

Voto di laurea	Punteggio
110 e lode	2 punti
110	1,5 punti
da 108 a 109	1 punto
da 105 a 107	0,5 punti

b) Curriculum - media ponderata complessiva dei voti degli esami sostenuti (corrispondente per i laureati ante D.M. n. 509/99 alla media aritmetica). Punteggio massimo 3 punti :

Media dei voti degli esami sostenuti	Punteggio
Superiore o uguale a 29,5 punti	3 punti
Superiore o uguale a 29 punti	2,5 punti
Superiore o uguale a 28,5 punti	2 punti
Superiore o uguale a 28 punti	1,5 punti
Superiore o uguale a 27,5 punti	1 punto
Superiore o uguale a 27 punti	0,5 punto

c) Altri titoli - massimo 2 punti. Tale punteggio è attribuito sulla base dei seguenti criteri :

- 0,5 punto per la tesi di carattere sperimentale debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5;
- 1,5 punti per il titolo di dottore di ricerca in una disciplina di ambito medico-sanitario debitamente documentato secondo quanto specificato all'art. 5, comma 5.

In applicazione dell'art. 19, comma 5, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, i punteggi di cui al presente comma 2 non possono essere attribuiti ai candidati che alla data di presentazione della domanda si trovino in una delle seguenti condizioni :

- già in possesso di un diploma di scuola di specializzazione universitaria di area sanitaria;
- già in possesso di diploma di formazione specifica per medico di medicina generale;
- già titolari di un contratto di formazione medica;
- dipendente medico chirurgo di strutture del Servizio sanitario nazionale o di strutture private con esso accreditate.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

3. Per la prova d'esame di cui all'articolo 6 è attribuito un punteggio massimo di 140 punti corrispondenti ad 1 punto per ogni risposta corretta data.

4. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi della prova d'esame si tiene conto dei seguenti criteri:

Prova	per ogni risposta data esatta	per ogni risposta data errata	per ogni risposta non data
140 quesiti	1 punto	- 0,25 punti	0 punti

Articolo 8

(Calendario e modalità di svolgimento della prova di ammissione)

1. La prova si svolgerà secondo il seguente calendario: **martedì 22 settembre 2020**. In caso di modifica della data di svolgimento della prova sarà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 28 agosto 2020 oltre che nell'area personale di ogni candidato sul sito www.university.it, che i candidati sono tenuti a consultare.

2. Per lo svolgimento della prova i candidati hanno a disposizione computer non connessi a internet, sui quali è possibile operare esclusivamente attraverso un mouse, privi di tastiera o la cui tastiera, anche se presente, è resa inutilizzabile al candidato, il quale in ogni caso - pena l'esclusione - ha il divieto di toccarla. Il software necessario all'espletamento della prova, fornito dal CINECA, resta crittografato fino al giorno della prova, quando il responsabile d'aula procede all'attivazione della postazione. Ogni postazione può essere utilizzata da qualsiasi candidato che, al termine della prova, dopo aver visualizzato il risultato ottenuto, autentica la prova stessa attraverso l'inserimento del proprio codice fiscale. In caso di inerzia nell'inserimento del codice fiscale o di impedimento, interviene il responsabile d'aula per il buon fine dell'autenticazione da parte del candidato. Con l'autenticazione la prova può essere attribuita soltanto al candidato. Concluse le richiamate operazioni di salvataggio dei dati, i punteggi ottenuti dai singoli candidati sono esposti al di fuori dell'aula.

3. Per lo svolgimento della prova di ammissione è assegnato un tempo di 210 minuti.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento n. 130/2017, l'organizzazione della prova di ammissione, svolta a livello locale, compete alle Istituzioni universitarie presenti sul territorio, alle quali il MUR assegna i relativi candidati. L'elenco delle Istituzioni universitarie sedi di svolgimento della prova di ammissione verrà pubblicato, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2, comma 4, del Regolamento n. 130/2017, **entro martedì 1° settembre 2020** sul sito www.university.it, ed i singoli candidati potranno prendere visione dell'Istituzione sede di assegnazione accedendo all'area riservata del medesimo sito.

Le Istituzioni universitarie di assegnazione provvederanno **entro giovedì 3 settembre 2020** a rendere note ai candidati loro assegnati, nell'area riservata del sito www.university.it, le informazioni relative allo specifico orario e luogo di presentazione per le procedure di riconoscimento e per lo svolgimento della prova per ognuno di essi. Ciascun candidato è tenuto a presentarsi presso il luogo indicato, secondo le modalità e tempistiche sopra descritte, dalla propria Istituzione universitaria sede di assegnazione.

5. Il giorno fissato per la prova, ogni candidato si presenterà all'orario e presso il luogo che gli è stato indicato dall'Istituzione universitaria di assegnazione per consentire le procedure di riconoscimento. Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, a pena di inammissibilità, idoneo documento di riconoscimento tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed essere in possesso del tesserino con codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle entrate o della tessera sanitaria. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del Regolamento n. 130 /2017 non sono ammessi, durante la prova del concorso, la consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale, l'uso o la detenzione di materiale di cancelleria idoneo alla annotazione di testi nonché l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, nonché l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

6. Non saranno ammessi a sostenere la prova di ammissione i candidati che:

- si presenteranno in una sede o luogo diverso da quello loro indicato, ovvero in un orario o in un giorno diverso da quello stabilito;
- non avranno perfezionato l'iscrizione secondo le modalità previste dal presente decreto.

7. Le modalità di svolgimento della prova e le istruzioni applicative sono indicate nell'Allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il MUR si riserva, inoltre, di inviare alle Istituzioni universitarie interessate, con apposita nota esplicativa, disposizioni operative di dettaglio delle modalità di svolgimento della prova, nonché delle misure di sicurezza da seguire, e delle istruzioni applicative contenute nell'Allegato 5 che verranno altresì rese note ai candidati, prima dello svolgimento della prova di ammissione, mediante la pubblicazione nell'area riservata del sito www.universitaly.it.

Articolo 9 (Graduatoria)

1. Nell'ambito dei posti disponibili per l'ammissione alle Scuole di specializzazione indicati nel provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto, successivamente all'espletamento della prova d'esame è definita la graduatoria di merito unica nazionale, in cui sono ammessi anche i candidati comunitari e non comunitari di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito dato dalla somma del punteggio dei titoli e della prova.

2. In caso di parità di punteggio, prevale il candidato che ha ottenuto il maggior punteggio nella prova di esame; in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età anagrafica. In caso permangano ancora situazioni di parità prevale il candidato che risulta in possesso della media degli esami più alta, quindi, in caso di ulteriore parità, il candidato che risulta in possesso del voto di laurea più alto.

3. Per i posti riservati e in sovrannumero di cui all'articolo 3, comma 1, si procede all'assegnazione alle Scuole in relazione ai posti indicati nel provvedimento integrativo di cui al precedente art. 2 comma 1 del presente decreto.

4. Il funzionamento della graduatoria e delle relative assegnazioni dei candidati alle Scuole ai fini dell'iscrizione al Corso di Studio avviene sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, tenuto conto della posizione conseguita in graduatoria dai candidati e delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura dei posti mediante contratti aggiuntivi finanziati da regioni e province autonome.

In considerazione del calendario delle prove di cui all'art. 8 e delle attività di certificazione che effettuano gli Atenei in ordine ai titoli dei candidati, sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it sono pubblicati i punteggi dei titoli da essi ottenuti, secondo le modalità operative ivi indicate e comunque in tempo utile per la pubblicazione della graduatoria di merito.

Lunedì 5 ottobre 2020 è pubblicata sulla pagina riservata di ciascun candidato sul sito www.universitaly.it **la graduatoria unica di merito** nominativa con l'indicazione, per ogni candidato, del punteggio ottenuto e della posizione in graduatoria.

Al fine di ottimizzare gli effetti di una utile collocazione presso le diverse Scuole i candidati sono chiamati ad effettuare le proprie scelte di tipologia e di sede improrogabilmente **a decorrere da lunedì 5 ottobre 2020**, data di pubblicazione della graduatoria, **a venerdì 9 ottobre 2020 ore 12.00** (fuso orario Italia) nei modi sotto esplicitati.

Il candidato può scegliere da una a tutte le tipologie di Scuola e le relative sedi, indicandole liberamente secondo il concatenarsi dell'ordine di preferenza "tipologia-sede" da egli stesso autonomamente deciso e che diventa irrevocabile - e quindi non modificabile né integrabile - una volta chiuse le operazioni di scelta.

Il candidato, nello scegliere le tipologie e le sedi sulle quali concorrere nonché l'ordine di preferenza del loro concatenarsi, accetta anticipatamente, in ragione della propria posizione in graduatoria e della situazione dei candidati che lo precedono in graduatoria, di essere assegnato a ognuna di esse, con l'obiettivo prioritario all'iscrizione alla sua



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

migliore scelta possibile in rapporto all'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato e della posizione che ricopre in graduatoria.

Il candidato è libero di scegliere anche una sola tipologia di Scuola e, in relazione ad essa, dovrà scegliere almeno una sede presso cui è disponibile ad essere assegnato.

Il candidato ha facoltà di scegliere da una a tutte le sedi elencate nel bando con riferimento ad ognuna delle tipologie di Scuola da egli stesso scelta.

Fino a che non sopraggiunge il termine definitivo di chiusura della fase di scelta (quindi fino venerdì 9 ottobre 2020 ore 12.00) il candidato può riaprire nuovamente la propria area di scelta per modificare o integrare i dati che aveva già in precedenza confermato tramite l'operazione di "salvataggio dati". Ogni qual volta il candidato decide di riaprire nuovamente la propria area di scelta e modifica o integra i dati che aveva salvato in un precedente accesso dovrà poi procedere ad una nuova operazione di salvataggio della posizione aperta: in tal modo procederà al salvataggio dei dati eventualmente modificati/integrati. Se il candidato non effettua il nuovo salvataggio della posizione che ha riaperto, le eventuali nuove informazioni modificate/integrate non verranno salvate dal Sistema e rimarrà, pertanto, valido il salvataggio dati effettuato dal candidato in occasione dell'ultima operazione di salvataggio regolarmente effettuata nei precedenti accessi.

Allo scadere del termine di chiusura definitiva della fase di scelta (**venerdì 9 ottobre 2020 ore 12.00 - fuso orario Italia**) il Sistema salverà in via definitiva le scelte su cui il candidato ha regolarmente effettuato l'ultima operazione di salvataggio.

Il candidato che, entro il termine definitivo di chiusura della fase di scelta (quindi entro venerdì 9 ottobre 2020 ore 12.00 – fuso orario Italia), non effettua la scelta di almeno una sede per almeno una tipologia di Scuola decade definitivamente dalla procedura concorsuale e non conserva alcun diritto a partecipare alle successive fasi della procedura, non avendo provveduto a manifestare il proprio interesse per nessuna delle tipologie di specializzazione e per nessuna delle sedi oggetto del concorso, pur risultando a quel momento tutte disponibili.

Al fine di consentire la regolare pubblicazione degli esiti delle assegnazioni dei candidati alle Scuole, una volta trascorso il termine definitivo di chiusura della fase on line di scelta non sono più possibili ulteriori modifiche delle specifiche scelte ormai effettuate in ordine a tipologia di Scuola, o sedi o tipologie di contratto. Successivamente a tale termine le rinunce non possono più esplicitare effetti sulla procedura.

L'assegnazione dei candidati alle relative scelte è pubblicata lunedì 12 ottobre 2020.

L'assegnazione dei candidati alle Scuole segue, in rapporto alla loro posizione in graduatoria e alle scelte operate da chi li precede in graduatoria, l'ordine delle preferenze di tipologia e di sede da essi stessi indicato.

Il candidato utilmente collocato in graduatoria è assegnato alla sua prima preferenza disponibile (cioè alla sua migliore scelta possibile in ragione della posizione che ricopre in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha preventivamente effettuato durante la fase di scelta e della posizione e delle scelte dei candidati che lo precedono in graduatoria) e con la pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole si consolidano definitivamente gli effetti delle scelte precedentemente operate dagli stessi candidati in termini di tipologia di Scuola, di sedi e di tipologia di contratto e si chiude, dunque, la fase prodromica alla immatricolazione dei candidati all'a.a. 2019/2020.

Pertanto, una volta pubblicate le assegnazioni:

- il candidato assegnato deve **inderogabilmente provvedere all'iscrizione alla Scuola** di assegnazione a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di assegnazione, quindi da martedì 13 ottobre 2020, e comunque **entro e non oltre martedì 20 ottobre 2020 ore 12.00** (fuso orario Italia) a pena di decadenza;
- l'Università di assegnazione, mediante l'area riservata sul sito www.university.it, comunica al CINECA le iscrizioni a partire dallo stesso martedì 13 ottobre 2020 in cui iniziano le immatricolazioni e **fino a venerdì 23 ottobre 2020**;
- il CINECA **martedì 27 ottobre 2020**, procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.university.it.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLA FASE ORDINARIA DI SCELTA, ASSEGNAZIONE E IMMATRICOLAZIONE

lunedì 5 ottobre 2020 (ore 12.00)	pubblicazione graduatoria e apertura della fase di scelta tipologie e sedi da parte dei candidati
venerdì 9 ottobre 2020 (ore 12.00)	chiusura fase di scelta per i candidati



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

lunedì 12 ottobre 2020	pubblicazione delle assegnazioni alle Scuole dei candidati
da martedì 13 ottobre 2020 a martedì 20 ottobre 2020 (ore 12.00)	Termini per i candidati per immatricolarsi alle scuole di assegnazione
entro venerdì 23 ottobre 2020	l'Università di assegnazione comunica al CINECA le immatricolazioni mediante l'area riservata sul sito www.university.it ,
martedì 27 ottobre 2020	Il CINECA procede alla pubblicazione degli esiti delle immatricolazioni sulla pagina riservata di ogni candidato sul sito www.university.it

Tra i candidati ammessi alle scuole di specializzazione è precluso lo scambio di sede.

Ogni comunicazione relativa alla procedura è effettuata ai candidati tramite pubblicazione dell'informazione nell'area riservata del candidato sul sito www.university.it, area a cui il candidato ha l'onere di accedere con regolarità.

5. La mancata consultazione da parte del candidato della propria area riservata esonera l'Amministrazione da qualunque responsabilità in ordine alla mancata conoscenza da parte del candidato di quanto ivi pubblicato. Gli avvisi e le notizie caricati nell'area riservata del candidato sul sito www.university.it relativi alla procedura concorsuale, ivi comprese quelle relative alle sedi di assegnazione per lo svolgimento della prova e quelle relative alla graduatoria, hanno, a tutti gli effetti, valore di notifica nei confronti dei candidati.

6. Il Ministero si riserva la facoltà di adottare ogni eventuale provvedimento utile a consentire la più rapida assegnazione dei candidati alle sedi di assegnazione, ivi compresa la convocazione personale dei candidati ai fini della loro assegnazione alla tipologia di Scuola ed alla sede a cui accedere.

7. Nell'ambito di ciascuna tipologia di Scuola saranno, altresì, considerate le riserve di posti previste dal presente bando.

8. L'iscrizione dei candidati presso ciascuna Scuola è disciplinato secondo modalità definite dalle singole Università. Nell'ambito di tali modalità sono, altresì, indicati:

- l'importo delle tasse e dei contributi per la frequenza delle Scuole;
- per le Università beneficiarie di contratti aggiuntivi regionali o delle province autonome che prevedono specifici requisiti, eventuali obblighi previsti a carico dei vincitori dei suddetti contratti;
- all'atto dell'immatricolazione presso l'Ateneo il candidato dovrà esibire all'Ateneo, secondo le modalità definite dalle singole Università, documentazione comprovante il possesso dell'identità digitale di cui al Sistema pubblico SPID.

Art. 10

(Chiusura immatricolazioni e apertura della Sessione straordinaria di recupero dei posti sui quali i candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione)

1. La modalità di assegnazione e di immatricolazione dei candidati alle Scuole di cui al presente decreto, intende assicurare coerenza didattica al sistema formativo e, quindi, garantire a tutti i candidati collocati in posizione utile nella graduatoria un tempestivo e contestuale inizio delle attività didattiche, finalizzato a soddisfare la primaria esigenza di erogare ai medici specializzandi i più alti livelli di formazione specialistica da acquisire all'interno dello specifico arco temporale coincidente con l'anno accademico.

2. Terminata la fase di immatricolazione di cui al precedente articolo 9, qualora sussistano posti di specialità sui quali alcuni candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione, prende avvio la Sessione straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, e nel rispetto della posizione coperta dai candidati nella graduatoria di merito e delle eventuali specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

I suddetti posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta, a favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 9, comma 4 che nella fase ordinaria delle scelte abbiano espresso almeno una scelta in termini di tipologia e sede, ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell'immatricolazione.

Al fine di perseguire l'interesse pubblico preminente di giungere alla massima copertura dei posti banditi per l'a.a. 2019/2020 evitando l'abbandono di posti in parte fruiti, in ottemperanza al recente orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, dopo l'inizio delle attività didattiche la partecipazione alla Sessione straordinaria di recupero non è ammessa per i candidati che stanno già fruendo di un posto in specialità la cui copertura economica risulta ormai definitivamente incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione, rendendone impossibile la sua riassegnazione.

I candidati che decidono di volere partecipare alla Sessione straordinaria di recupero hanno facoltà di scegliere da uno a tutti i posti in riassegnazione ponendoli tra loro in ordine di preferenza. Nell'indicare i posti in ordine di preferenza tra loro il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione nella graduatoria di merito, ad ognuno di essi. L'eventuale conseguente assegnazione su uno degli anzidetti posti in riassegnazione segue, pertanto, l'ordine di preferenze indicato dagli stessi candidati tenendo però conto della loro posizione in graduatoria e di quella degli altri candidati che decidono di partecipare alla sessione straordinaria. L'assegnazione del candidato su un posto in riassegnazione avviene, dunque, sulla sua migliore scelta possibile in ragione della sua posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha effettuato e delle eventuali preferenze espresse dai candidati che lo precedono in graduatoria.

3. Al fine di disincentivare comportamenti mutevoli e lesivi delle legittime aspirazioni degli altri candidati in graduatoria partecipanti alla sessione di recupero, **con l'assegnazione del candidato su uno dei posti in riassegnazione da questi liberamente chiesto e scelto, si libera automaticamente il posto sul quale il medesimo candidato risulti eventualmente immatricolato in quel momento per l'a.a. 2019-2020**, senza alcuna possibilità di rientrare su tale ultimo posto, nemmeno qualora non venisse perfezionata, infine, l'immatricolazione sul nuovo posto appena assegnatogli. Il posto su cui era in precedenza immatricolato così liberatosi è a sua volta messo immediatamente in riassegnazione in favore di tutti gli altri candidati di cui al secondo comma, terzo capoverso, del presente articolo, sulla base delle medesime regole sopra descritte, nell'ambito del prosieguo della Sessione straordinaria di recupero.

Il candidato che non si immatricola su uno dei posti da egli stesso precedentemente scelto e che gli è stato assegnato, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9 o durante la Sessione straordinaria, non potrà più scegliere ed essere riassegnato su quello stesso posto (stessa tipologia di specializzazione, stessa sede, stesso tipo di copertura: ad es. contratto con fondi statali, piuttosto che con fondi regionali, o ancora di altri enti), avendo egli inequivocabilmente manifestato, non immatricolandosi, di non avere alcun interesse per esso, ed il posto è, quindi, rimesso nuovamente in riassegnazione, ai sensi dell'ultimo capoverso del successivo comma 5, in favore di tutti gli altri candidati di cui al secondo comma, terzo capoverso, del presente articolo, anche di coloro i quali si fossero eventualmente appena immatricolati su altri posti nell'ambito della Sessione straordinaria di recupero. Inoltre, laddove la suddetta assegnazione ineriva un posto coperto con contratto "statale", al candidato non sarà più possibile opzionare su quella stessa Scuola alcun altro posto/contratto (regionale, o di altri enti) che fosse ivi ancora eventualmente libero.

Parimenti, il candidato che, venendo assegnato su un nuovo posto da egli stesso scelto, libera un posto sul quale era in quel momento eventualmente già immatricolato non potrà riassegnare nuovamente lo stesso posto (stessa tipologia di specializzazione, stessa sede, nonché stesso tipo di copertura) sul quale era già iscritto e che ha liberamente deciso di lasciare scegliendone un altro. Anche in tal caso, laddove la suddetta precedente iscrizione ineriva un posto coperto con contratto "statale", al candidato non sarà più possibile opzionare su quella stessa Scuola alcun altro posto/contratto (regionale, o di altri enti) che fosse ivi ancora eventualmente libero.

4. Alla sessione straordinaria di recupero di cui al precedente comma 2 si partecipa tramite l'utilizzo di una apposita piattaforma attivata all'interno della pagina personale del candidato, nella quale sono indicati i posti da riassegnare, con la specifica del collegamento del posto al tipo di copertura e, ove sussistente, ad un contratto aggiuntivo che prevede il possesso di specifici requisiti.

5. **La Sessione straordinaria di recupero dei posti prende avvio** dal terzo giorno lavorativo successivo (esclusi il sabato ed i giorni festivi) a quello in cui gli Atenei comunicano al Cineca gli esiti definitivi delle immatricolazioni, quindi **da mercoledì 28 ottobre 2020** e si sviluppa secondo il seguente iter:



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

- **dalle ore 12.00 del giorno in cui prende avvio la Sessione alle ore 10.00 del giorno lavorativo successivo** (esclusi il sabato ed i giorni festivi), il candidato coinvolto nella fase di riassegnazione, ove interessato e pena la decadenza da ogni diritto ad ottenere l'assegnazione e l'immatricolazione sui posti in riassegnazione, **deve procedere alla scelta dei posti oggetto di riassegnazione** di suo interesse ponendoli tra loro in ordine di preferenza (fermo restando che ove, all'interno di una medesima Scuola scelta dal candidato fosse disponibile un posto coperto con contratto statale quest'ultimo è automaticamente considerato dal Sistema come preferito dal candidato rispetto a tutti gli altri tipi di contratto - regionale, altri enti, etc. - eventualmente presenti nell'ambito di quella stessa Scuola);
- **alle ore 13.00 del medesimo giorno di chiusura della fase di scelta** sono pubblicati gli **esiti delle assegnazioni** dei posti in riassegnazione;
- **il candidato risultato assegnatario** di uno dei suddetti posti **deve procedere all'immatricolazione** presso l'ateneo di assegnazione **entro le ore 13.00 del secondo giorno lavorativo successivo** (esclusi il sabato ed i giorni festivi) **alla pubblicazione delle assegnazioni**, pena la decadenza da ogni diritto ad ottenere l'immatricolazione sul nuovo posto **e fermo restando che, ai sensi del precedente comma 3, il posto sul quale il candidato era eventualmente già immatricolato per l'a.a. 2019-2020 si è automaticamente e definitivamente liberato all'atto stesso dell'assegnazione sul nuovo posto scelto, senza alcuna possibilità di rientrare sul precedente posto su cui era prima immatricolato.**
- l'ateneo, mediante l'area riservata sul sito www.university.it comunica al CINECA le iscrizioni entro le successive ore 18.00 del medesimo giorno di chiusura delle immatricolazioni.

Da tale momento in poi iniziano a succedersi, replicando l'iter temporale sopra indicato, le eventuali ulteriori fasi di riassegnazione dei posti che tengono conto dei posti eventualmente a loro volta liberatisi, ai sensi del precedente comma 3, a seguito delle intervenute immatricolazioni sui posti riassegnati, nonché dei posti che sono stati già oggetto di riassegnazione nella precedente fase ma sui quali infine non si è concretizzata da parte del candidato l'immatricolazione, fino alla loro chiusura a mente di quanto disposto al successivo comma 7.

In concomitanza con l'apertura di ogni fase di riassegnazione è comunicata, sulla pagina personale di ogni candidato presente sul sito www.university.it, la data di avvio della eventuale ulteriore fase di riassegnazione successiva che avrà luogo nel caso residuo ancora posti da riassegnare.

6. il candidato che procede a perfezionare l'immatricolazione sul posto riassegnato e che però risulti essersi già immatricolato nel corso delle precedenti fasi di assegnazione ed immatricolazione relative all'a.a. 2019/2020 presso altro ateneo, ha diritto a ricevere da parte di quest'ultimo, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo stesso, la restituzione del contributo di immatricolazione eventualmente appena versato. Qualora l'ateneo sia il medesimo, ferma restando la necessità da parte del candidato di perfezionare l'iter di immatricolazione sul nuovo posto di specializzazione riassegnato, il contributo di immatricolazione già versato a quell'ateneo relativamente all'a.a. 2019/2020 sarà considerato valido ai fini della nuova immatricolazione.

7. Non sono possibili subentri su posti con contratti la cui copertura economica risulti ormai incisa dall'avvio della frequenza del Corso di specializzazione a.a. 2019/2020 da parte dello specializzando che, essendo iniziate le attività didattiche, ha cominciato a fruire del contratto di formazione maturando il diritto a percepire i relativi emolumenti. Gli stanziamenti statali così residuati e non più sufficienti a consentire la copertura per intero di un posto in formazione specialistica, sono comunque oggetto di riassegnazione nell'ambito del contingente dei contratti di specializzazione per i successivi anni accademici, compatibilmente con la tempistica delle procedure ministeriali in atto.

Articolo 11 (Trattamento economico)

1. Salvo le eccezioni previste dalla vigente normativa in ragione dell'appartenenza a specifiche categorie e fermo quanto precisato all'ultimo capoverso, comma 2, dell'art. 3 del presente bando, al medico in formazione specialistica è corrisposto, per tutta la durata del corso, un trattamento economico annuo onnicomprensivo.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

2. Il trattamento economico è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, differenziata per tipologie di specializzazioni, per la loro durata e per anno di corso, il cui importo viene definito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La parte fissa annua lorda è attualmente determinata in euro 22.700,00 per ciascun anno di formazione specialistica. La parte variabile annua lorda, calcolata in modo che non ecceda il 15% di quella fissa, è determinata in euro 2.300,00 per ciascuno dei primi due anni di formazione specialistica, mentre per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica la stessa è determinata in euro 3.300,00 annui lordi.
3. Il trattamento economico è corrisposto dall'Università sede della Scuola in dodici rate mensili posticipate ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.
4. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 885.
5. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.
6. Durante i periodi di sospensione della formazione di cui all'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 368/1999, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
7. I posti collegati ai contratti aggiuntivi restano assegnati agli Atenei beneficiari del finanziamento per l'intera durata del corso di specializzazione stante le ragioni legittimanti l'impegno finanziario deliberato dal soggetto finanziatore strettamente correlate alle esigenze formative del Territorio di riferimento.

Articolo 12 (Copertura Assicurativa)

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 3 del decreto legislativo n. 368/1999 l'Azienda Sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

Articolo 13 (Incompatibilità)

1. L'iscrizione ad una scuola di specializzazione è incompatibile con l'iscrizione ad altro corso universitario di qualsiasi tipo ad eccezione del dottorato di ricerca secondo quanto previsto dall'art. 7 del DM 8 febbraio 2013, n. 45, nonché con l'iscrizione al Corso di formazione specifica in Medicina Generale che si svolge presso le regioni.
2. Per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di Medicina generale, compresi quelli dell'Emergenza Sanitaria Territoriale, nonché per i medici che rientrano nell'accordo collettivo nazionale dei medici ambulatoriali è prevista l'incompatibilità con l'iscrizione o la frequenza ai corsi di specializzazione di cui al D.Lgs. n.368/1999.
3. I medici per i quali sussista un rapporto di pubblico impiego e che risultino assegnatari di un posto non rientrante tra quelli riservati, dovranno essere collocati in posizione di aspettativa senza assegni, compatibilmente con le esigenze di



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

servizio e secondo le disposizioni legislative contrattuali vigenti, come disposto dall'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n.368/1999.

4. Ai sensi di quanto disposto dall'art.40, comma 1, del D.Lgs. n. 368/1999, al medico con contratto di formazione specialistica per la durata della formazione a tempo pieno è inibito l'esercizio di attività libero professionali all'esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il Servizio Sanitario Nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private, salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 11 della legge n. 448/2001 (sostituzioni a tempo determinato di medici di base ed iscrizione negli elenchi di guardia medica festiva, notturna e turistica), fatte salve successive modificazioni e/o integrazioni.

5. La violazione delle disposizioni qui elencate in materia di incompatibilità è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica.

Articolo14

(Informativa ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali richiesti all'articolo 5 del presente decreto è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura di ammissione alle Scuole.

2. Il trattamento dei dati personali, forniti anche nell'ambito delle procedure di iscrizione online al test, per conto del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), è curato dal CINECA Consorzio interuniversitario, nella persona del Direttore e da unità designate dallo stesso Direttore tra il personale del medesimo Consorzio.

3. CINECA pubblica sul proprio sito <http://scuole-specializzazione.miur.it>, nel rispetto dell'anonimato dei candidati e in ossequio alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la determinazione del punteggio riferito ai singoli prove d'esame, dei titoli e al totale complessivo, con l'indicazione delle scuole e delle sedi prescelte da ciascun candidato.

4. Le fasi successive a tale pubblicazione, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria nominativa, possono essere seguite dai candidati accedendo all'area riservata dello stesso sito attraverso l'utilizzo delle chiavi personali (username e password) loro assegnate in fase di iscrizione.

5. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l'attribuzione del punteggio, per la formulazione della graduatoria e la conseguente assegnazione alla Scuola presso una delle Università indicate dal candidato nella domanda di iscrizione.

Tali informazioni sono utilizzate esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione per l'accesso alle Scuole di specializzazione e alla successiva iscrizione. La mancata acquisizione dei dati comporta l'esclusione della graduatoria.

6. È titolare del trattamento dei dati, in relazione alla determinazione del punteggio complessivo, corrispondente a ciascun codice iscrizione, il Ministero dell'Università e la Ricerca, cui ciascun candidato può rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n.196/2003.

7. È responsabile del trattamento dei dati il CINECA, designato dal titolare del trattamento dei dati.

8. Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso.



Ministero dell'Università e della Ricerca

DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA, L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO

Della pubblicazione del presente Decreto sul sito istituzionale del MUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Maria Letizia Melina)
(ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020)